

STATUTO

**SU CHERCHI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
MALIPIERO 42

Numero REA: CA - 362963

Codice fiscale: 01436110918

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

	COOPERATIVA SOCIALE TIPO B	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Quartu Sant'Elena la So-	
	cietà cooperativa sociale agricola di tipo "B" denominata	
	"SU CHERCHI Società Cooperativa Sociale a r.l.".	
	L'indirizzo della sede legale è quello risultante dal compe-	
	tente Registro delle Imprese.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	

d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate	
all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di	
persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4	
della legge 381/91.	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
pubbliche.	
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coopera-	
tivi, altre imprese ed imprese sociali su scala locale, nazio-	
nale e internazionale.	
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so-	
ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei	
soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che	
ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	

	nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qual-
	siasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un appo-
	sito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile
	2001, n. 142.
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione
	dei ristorni.
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-
	zi.
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-
	liane.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come de-
	finito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli inte-
	ressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha
	come oggetto:
	- gestire in forma associata i terreni montani, pubblici o
	privati, vincolati o vincolabili a vocazione naturale a norma

delle leggi nazionali e regionali di forestazione, conforme-	
mente ai piani e programmi deliberati dagli enti regionali e	
montani competenti;	
- acquisire o assumere in affitto o in altra forma terreni a-	
grari e forestali per gestirli a conduzione unita o divisa ed	
esercitarvi attività agricole, zootecniche e selci colturali;	
- prendere in concessione terreni boschivi per la trasforma-	
zione colturale del bosco dal ceduo all'alto fusto;	
- realizzare e gestire vivai e piantonai forestali per conto	
di enti pubblici e di privati;	
- acquistare impianti, macchine ed attrezzature occorrenti al-	
le proprie attività di impresa;	
- acquistare e costruire immobili da adibire a sede, magazzi-	
no, rimesse di macchine e attrezzi, e ad ogni altra esigenza	
aziendale;	
- assumere lavori di bonifica idraulica e forestale, lavori	
agricoli e forestali di ogni genere ed anche lavori non agri-	
coli ai fini di una piena utilizzazione delle macchine e delle	
attrezzature e, in genere, delle risorse aziendali;	
- provvedere alla conservazione, alla trasformazione ed alla	
vendita dei prodotti agricoli propri e dei propri soci e ge-	
stire, in forza di convenzione con la pubblica amministrazio-	
ne, impianti di interesse nazionale per la conservazione, la-	
vorazione e vendita di prodotti agricoli;	
- provvedere agli acquisti collettivi di materiali e prodotti	

	utili alle attività agricole dei soci;	
	- promuovere, favorire e organizzare tutte quelle iniziative	
	di carattere tecnico, economico sociale e culturale delle qua-	
	li i soci abbiano necessità;	
	- progettare e realizzare opere di ingegneria naturalistica e	
	ambientale;	
	- realizzare e fornire manutenzione di aree verdi, giardini,	
	parchi e aiuole sia pubblici che privati, di impianti	
	d'irrigazione anche automatici;	
	- potature e realizzare interventi forestali, silvo-colturali	
	ed agropastorali;	
	- sistemare versanti, frane e sponde di fiume con le tecniche	
	di ingegneria naturalistica;	
	- fornire manutenzione di aree sportive;	
	- il commercio di legna da ardere;	
	- produrre energia elettrica da biomasse;	
	- realizzare interventi di sistemazione e pulizia di vie di	
	comunicazione sia pubbliche che private.	
	La cooperativa, altresì, potrà:	
	- svolgere qualsiasi altra attività connessa od affine a quel-	
	le sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-	
	liare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla rea-	
	lizzazione dell'oggetto sociale e comunque, sia direttamente	
	che indirettamente, attinente al medesimo;	

- partecipare al capitale di altre società quando ciò è oppor-	
tuno ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale;	
- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, credi-	
tizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e po-	
trà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge;	
- ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento	
dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
dalla legge e dai regolamenti;	
- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.	
TITOLO III	
SOCI COOPERATORI	
Art. 5 (Soci operatori)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla legge.	
Possono assumere la qualifica di soci operatori persone fi-	
siche appartenenti alle seguenti categorie:	
1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche, anche ap-	
partenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui	
all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professio-	
ne, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazio-	
ne professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della	
cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività	
dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo	
sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'ap-	
porto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono ri-	

	chiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo
	svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in e-
	quipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di
	iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -
	approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;
	la compagine sociale deve essere composta da almeno il 30%
	(trenta per cento) di tali soggetti.
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro at-
	tività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e
	nei limiti previsti dalla legge;
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche,
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-
	mento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-
	dicate.
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che eser-
	citano in proprio imprese in concorrenza con quella della coo-
	perativa.
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-

	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-	
	tivo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione	
all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
inserimento nell'organizzazione aziendale;	
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della	
sua ammissione.	
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
soci cooperatori.	
Art. 7 (Domanda di ammissione)	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	

	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta	
	elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell' effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sot-	
	toscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attener-	
	si alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39	
	del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-	
	vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo sta-	
tuto;	
b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
biliti dai regolamenti interni, in rapporto ala quantità di	
lavoro disponibile in Cooperativa.	
Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a	
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-	
vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguì-	
mento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
biliti dai regolamenti interni;	
b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute	
Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice	
civile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a	
quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
le seguenti informazioni:	
g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-	
ca, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA,	
nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
fax;	
h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	

	domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secon-	
	do criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-	
	stico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	

	a)	al versamento, con le modalità e nei termini fissati
		dall'Organo amministrativo:
		- del capitale sottoscritto;
		- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
		delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
		- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea
		in sede di approvazione del bilancio su proposta
		dell'Organo amministrativo;
	b)	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
		delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
		In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei
		precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
	a.1)	a non aderire ad altre società che perseguano identici
		scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non
		prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-
		getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo e-
		spressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accor-
		data in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro
		instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, non-
		ché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
	b.1)	a mettere a disposizione le proprie capacità professio-
		nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato
		dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni
		di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-
		visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-

	stando le esigenze della Cooperativa stessa.
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-
	terni.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci.
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera
	raccomandata alla Cooperativa.
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-
	mento o per causa di morte.
	Art. 10 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-
	dere il socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;

	c)	il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so-
		speso per cause attinenti alla quantità di lavoro dispo-
		nibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri moti-
		vi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamen-
		to;
	d)	che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
		Cooperativa.
		Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano
		decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in co-
		operativa.
		Il recesso dei soci volontari è libero.
		Il recesso non può essere parziale.
		La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante
		raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.
		L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni
		dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci gior-
		ni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata
		con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro
		sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-
		porre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.
		Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
		dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
		domanda.
		Per i rapporti mutualistici il recesso, il recesso ha parimen-
		ti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accogli-

17 di 50

	Cooperativa;	
e)	nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto	
	di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta	
	gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la ri-	
	soluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari	
	ovvero per giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e	
	39 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	

	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-	
	de il valore nominale delle quote e il rimborso del soprap-	
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Co-	
	operativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quiquies</i> , comma tre, del	
	codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
	vo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	

	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	

	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 50 (cinquanta).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-	
	tivo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota,	
	così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	

	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina	
	l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale e-	
	sclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a	
	due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovvento-	
	ri, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora	
	quest'ultimo sia collegiale;	
	I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti in rela-	
	zione all'ammontare dei conferimenti effettuati: un voto per	
	ogni 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro di capitale	
	sottoscritto;	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	

23 di 50

	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto	
	salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal giorno uno gennaio al giorno tren-	
	tuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-	
	cietà, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solì soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	

	mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.	
	142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-	
	lamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-	
	ma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo am-	
	ministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna cate-	
	goria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	

27 di 50

	nato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
f)	le modificazioni dell'atto costitutivo;	
g)	l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
h)	delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
i)	l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così	
	come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e di eventuali	
	regolamenti interni;	
j)	la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei Sindaci	
k)	la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o		
consenso espresso per iscritto)		
Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto prescritto al suc-		
cessivo articolo ed in alternativa al metodo collegiale ivi		
previsto, possono essere adottate mediante consultazione		
scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto,		
a condizione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di		
partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi		
diritto un'adeguata informazione. La decisione sul metodo è		
adottata dall'Organo amministrativo.		
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-		
scritto, lo stesso potrà avvenire in forma libera, ma dovrà		

	concludersi con la redazione e approvazione di un apposito do-	
	cumento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su ri-	
	chiesta degli stessi l'indicazione del motivo della	
	loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-	
	ne. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine	
	suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto nel	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i sette giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-	
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	

	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il
	termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni
	previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro
	della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta
	elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo
	della decisione.
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al
	presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno no-
	vanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperato-
	re o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conserva-
	ti presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque
	anni.
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle
	decisioni dei soci.
	Art. 26 (Assemblee)
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f),
	h), i) e j) del precedente articolo 25, nonché in materia di

31 di 50

32 di 50

	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
	90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei ver-
	samenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qua-
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci coope-
	ratori persone giuridiche potranno avere un massimo di 2 (due)
	voti.
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico-
	lare a condizione che:
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e procla-
	mare i risultati della votazione;
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-
	ne;
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo re-
	ale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-
	gomenti all'ordine del giorno;
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si

34 di 50

35 di 50

36 di 50

	del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-	
	ne. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto	
	viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazio-	
	ne resa da ciascun Amministratore con espresso e chiaro rife-	
	ramento all'argomento oggetto della decisione, del quale il	
	Consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente	
	informato. Tutti i Consiglieri devono essere informati per	
	tempo. I consensi possono essere trasmessi presso la sede del-	
	la società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede	
	della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni	
	dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della	
	maggioranza degli Amministratori.	
	Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione racco-	
	gliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a	
	tutti gli Amministratori, Sindaci e revisore legale dei conti,	
	se nominati, indicando:	
	- i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Con-	

	siglieri.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in	
carica.	
Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte	
senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori.	
La relativa documentazione è conservata dalla società per al-	
meno cinque anni.	
Art. 32 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)	
In caso di richiesta di un Amministratore e comunque in caso	
di decisioni che riguardano l'ammissione, il recesso e l'e-	
sclusione dei soci, il Consiglio di Amministrazione deve deli-	
berare in adunanza collegiale.	
In questo caso il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
terzo dei Consiglieri.	
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglie-	
ri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno	
prima della riunione.	
Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	

39 di 50

	scrizione del verbale sul relativo libro.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-
	siede la seduta.
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-
	ri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delega-
	to deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investen-
	do della stessa il Consiglio di Amministrazione.
	Art. 33 (Compiti dell'Organo amministrativo)
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-
	cisione dei soci dalla legge.
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Am-
	ministratori possono delegare parte delle proprie attribuzio-
	ni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del
	codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544
	del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclu-
	sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-
	tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppu-
	re ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori,
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità

41 di 50

	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Colle-	
	gio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dov-	
	ta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite,	
	potranno conferire speciali procure, per singoli atti o cate-	
	gorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con	

43 di 50

	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, an-	
	che quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	
	b) le controversie relative alla validità delle delibera-	
	zioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	
	o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
	perazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	

	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore del-	
	la controversia si tiene conto della domanda di arbitra-	
	to, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e se-	
	guenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coopera-	
	zione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	

46 di 50

	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del prece-	
	dente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati	
	e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del prece-	
	dente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati	
	e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di	
	cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appo-	
	siti regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	

48 di 50

49 di 50

IO SOTTOSCRITTA DOTT.SSA VANESSA PIRAS, NOTAIO IN CAGLIARI,
ISCRITTA NEL RUOLO DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAGLIARI,
LANUSEI E ORISTANO, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU
SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 23
COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO
DEL REGISTRO IMPRESE.